

MILANO

Via Correggio, 43
+ 39 02 439251

ROMA
TORINO
BOLOGNA
VICENZA
ANCONA
NAPOLI

LaScala
SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Milano, 5 marzo 2024

Al

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza Venezia 11

00187 - Roma

Via pec: protocollo@pec.gpdp.it

Consultazione sul termine di conservazione dei metadati generati e raccolti automaticamente dai protocolli di trasmissione e smistamento della posta elettronica

Spett.le Autorità,

raccogliendo l'invito di cui al [provv. del 22 febbraio 2024, n. 127](#), nella presente sono formulate alcune **sintetiche osservazioni** in ordine al documento di indirizzo di cui al [provv. n. 642 del 21 dicembre 2023](#).

In particolare, pur condividendo, lo scopo, il contenuto e l'impostazione generale del documento di indirizzo, lo scrivente propone quanto segue:

- valorizzare il principio di accountability (art. 5.1 GDPR) fornendo solo una generica indicazione di *retention* (pochi giorni), senza perentoria indicazione di un termine;
- chiarire che i **metadati generati dal mittente**, contenuti nell'*header* del messaggio e-mail, sono esclusi dal termine indicato nel documento di indirizzo giacché trattasi di dati che non sono solo «*necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica*» (come lo sono, per esempio, i dati del SMTP *envelope*; vedi provv. 22 dicembre 2016, [doc. web n. 5958296](#), paragrafo 3.2)¹.

¹ Esempio di **metadati utente**, esclusi dal documento di indirizzo: indirizzo mittente, indirizzo destinatario, oggetto, priorità, allegati, data di invio, ecc. Esempio di **metadati tecnici**, generati o rilevati dal sistema di posta elettronica e necessari al corretto funzionamento dello stesso: dimensione e-mail, dati di formattazione, ID e-mail, IP del router di posta, IP dei terminali di invio e ricezione, rilevazione errori o rischi sicurezza, ecc. N.B.: I metadati utente (*header*) e i metadati tecnici (es.: SMTP *envelope*) possono in parte coincidere (es.: indirizzi mittente e destinatario), ma hanno finalità diverse e, i secondi, non hanno ragione di essere conservati presso il provider di posta per lo stesso termine dei primi.

Si suggerisce infine di chiarire nel documento di indirizzo che i termini di conservazione dei messaggi di posta elettronica aziendale possono essere modulati secondo le seguenti tre categorie (pur nel rispetto dell'esenzione dell'art. 4, comma 2, Statuto dei Lavoratori):

- **termine breve** di pochi giorni per i metadati tecnici presso il provider di posta al fine di disporre verifiche di security ed eseguire interventi di manutenzione IT;
- **termine più lungo** di qualche settimana/mese per i metadati utente e per il *message body* per garantire la continuità aziendale;
- **termine decennale** per i metadati utenti e *message body* per il rispetto degli artt. 2216 e 2220 c.c. (e altre normative speciali, es.: art. 22 D.P.R. n. 600 del 1973; artt. 43 e 44, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale") con idonei sistemi di conservazione documentale che garantiscono la tracciabilità e integrità delle comunicazioni aziendali.

Lo scrivente esprime apprezzamento per il contenuto e l'inquadramento sistematico e definitorio svolto dal Garante e rimane a disposizione per un proficuo confronto.

Con osservanza

Avv. Francesco Rampone

